



CITTÀ DI RIVOLI

*Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019*

GA-00298 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 36/2023, CON UN SOLO OPERATORE DELL'APPALTO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RIVOLI - OPERE EDILI, IDRICO-SANITARIE , OPERE DA FABBRO, DOTAZIONI ANTINCENDIO E AFFINI - 2026 – 2030. CIG **XXXXXXXXXX**

LETTERA DI INVITO

TIMING DELLA PROCEDURA

- Termine richiesta chiarimenti: entro 6 giorni dalla scadenza
- Scadenza presentazione offerta: xx/xx/xx ore xx:xx
- Prima seduta telematica: xx/xx/xx ore xx:xx

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA.....	3
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
CHIARIMENTI	6
2.2. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, OPZIONI, COSTI DELLA MANODOPERA, CCNL, FINANZIAMENTI, LUOGO DI ESECUZIONE, CATEGORIE, DURATA E REVISIONE PREZZI	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE. CLAUSOLA SOCIALE.....	15
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	19
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	20
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	21
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
16. OFFERTA TECNICA	23
17. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B.....	23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	24
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	25
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	28
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	28
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28

PREMESSE

Il Comune di Rivoli intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con un unico operatore per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a mantenere lo stato di buona conservazione del patrimonio edilizio comunale attraverso interventi di manutenzione ordinaria, atti a risolvere problematiche di tipo edile, che possano causare pericoli, malfunzionamenti e prevenire, possibili situazioni di degrado funzionale dei serramenti interni ed esterni, delle vetrature, delle murature, delle scale, degli impianti idrico sanitari, delle strutture in genere, coperture, lattonerie, pozzetti, condotte fognarie, idropotabili, di piccola manutenzione di impianti elettrici e votivi cimiteriali, oltre alla verifica e controllo delle dotazioni antincendio e la manutenzione degli idranti e delle bocche antincendio.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 25/06/2026 veniva approvato il progetto esecutivo in unico livello dell'accordo quadro dell'appalto di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare del comune di Rivoli, per gli anni 2026-2027-2028-2029-2030, predisposto dall'Ufficio manutenzione Fabbricati comunali della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4bis dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 s.m.i. e costituito dalla seguente documentazione:

01- Relazione Tecnica illustrativa; 02- Capitolato speciale d'appalto ed 02B- allegato CAM (Criteri Ambientali Minimi); 03- Tavole Inquadrimento: 03A-Tavola inquadrimento patrimonio immobiliare; 03B-Tavola Cimitero; 03C-Tavola Localizzazione idranti soprassuolo; 04- Lista delle consistenze: 04A-Lista Fabbricati; 04B-Elenco fabbricati con presenza di dotazioni antincendio; 04C-Elenco idranti soprassuolo; 05- Elenco prezzi unitari; 06- Computo Metrico estimativo; 07- Stima Incidenza della Manodopera; 08- DUVRI Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 09- Stima degli oneri della Sicurezza; 10- Quadro Tecnico Economico.

che costituisce il progetto oggetto della presente procedura negoziata.

Con determinazione dirigenziale n. xxx del xxx è stata adottata la decisione a contrarre e contestuale indicazione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da compiersi tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, da svolgersi mediante la Piattaforma Traspare.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://rivoli.traspare.com/>

La durata del procedimento prevista è pari a 3 mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Rivoli codice **NUTS ITC11**

Il Responsabile unico del progetto è il geom. Luciana Serpi è stata nominata Responsabile del Servizio Manutenzione, Viabilità, Verde, Fabbricati, Illuminazione e Impianti Tecnologici.

Il responsabile della fase di affidamento è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, Arch. Antonio Graziani

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato *Manuale editato* da L&G Solutions Srl.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
2. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - d. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - e. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - f. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Documentazione tecnica:

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- a. 01- Relazione Tecnica illustrativa;
 - b. 02- Capitolato speciale d'appalto
 - c. 02B- allegato CAM (Criteri Ambientali Minimi);
 - d. 03A-Tavola inquadramento patrimonio immobiliare;
 - e. 03B-Tavola Cimitero;
 - f. 03C-Tavola Localizzazione idranti soprassuolo;
 - g. 04A-Lista Fabbricati;
 - h. 04B-Elenco fabbricati con presenza di dotazioni antincendio;
 - i. 04C-Elenco idranti soprassuolo;
 - j. 05- Elenco prezzi unitari;
 - k. 06- Computo Metrico estimativo;
 - l. 07- Stima Incidenza della Manodopera;
 - m. 08- DUVRI Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
 - n. 09- Stima degli oneri della Sicurezza;
 - o. 10- Quadro Tecnico Economico.
3. Documento di gara unico europeo;
4. Codice Etico;
5. Codice di comportamento.
6. Modelli:
- a. Mod A - Domanda di partecipazione;
 - b. Mod A2 - RTI CONSORZI GEIE;
 - c. Mod A2Bis - Consorzi stab. coop. impr. art.;
 - d. Mod C - Offerta economica;
 - e. Mod D - Individuazione titolare effettivo;
 - f. Mod E - Equivalenze tutele;
 - g. Mod F - Dichiarazione Piao 2026/2028.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente dal portale Traspare.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, OPZIONI, COSTI DELLA MANODOPERA, CCNL, FINANZIAMENTI, LUOGO DI ESECUZIONE, CATEGORIE, DURATA E REVISIONE PREZZI

Oggetto dell'appalto. Il contratto ha come oggetto l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio comunale, meglio descritti all'art. 1 del *Oggetto e disposizioni generali dell'Accordo Quadro* del Capitolato Speciale d'Appalto.

Suddivisione in lotti. La Stazione Appaltante non suddivide l'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di non frammentare le lavorazioni.

Importo a base di gara.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA DI CUI:		€ 1.142.272,54
importo soggetto a ribasso (di cui di incidenza manodopera € 602.100,03)	€ 1.096.330,88	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.941,66	

Opzioni. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori sei mesi la durata dell'Accordo Quadro qualora al termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore s'impegna a eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo Quadro, applicando i prezzi stabiliti nell'"Elenco prezzi" posto a base di gara al netto del ribasso offerto

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

IMPORTO PROROGA		€ 142.784,08
importo soggetto a ribasso (di cui di incidenza manodopera € 75.262,92)	€ 137.041,36	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.742,72	

Valore Massimo stimato dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione della manutenzione del patrimonio immobiliare comunale – comprensivo dell'opzione di proroga - ammonta ad € 1.285.056,61

Costi della manodopera

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. e al solo scopo di fornire un dato di riferimento, per la stima del costo della manodopera impiegata per l'appalto si è tenuto conto delle principali attività oggetto dell'Accordo Quadro con riferimento al costo della manodopera da prezzario della Regione Piemonte vigente alla redazione del presente capitolato. In considerazione del valore di media ponderata tra le lavorazioni descritte nel documento Elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato, l'incidenza della manodopera sul totale dell'importo delle lavorazioni è stimato in € 602.100,03 riferito al periodo contrattuale del presente appalto.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Laddove il proprio costo della manodopera dovesse essere inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, (che non potrà, comunque, essere inferiore ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d), del Codice), l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110.

CCNL

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto è: CCNL EDILI: Industrie e Cooperative – ID CNEL F012.

Si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Luogo di esecuzione

L'elenco, non esaustivo, delle proprietà immobiliari edilizie comunali oggetto del presente accordo sono riportati nell'Allegato 04A "Lista Fabbricati", gli edifici dotati di apprestamenti antincendio sono riportati nell'allegato 04B "elenco fabbricati con presenza di dotazioni antincendio", gli idranti soprassuolo sono riportati nell'allegato 04C "elenco idranti soprassuolo" che potrà essere oggetto di aggiornamento durante la validità del presente Accordo Quadro. Si rimanda all'art. 4 *Aree di intervento* del CSA.

Finanziamenti

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Categorie

I lavori classificati nella categoria prevalente «OG1» Classifica III – importo € 839.248,00

I lavori classificati nella categoria scorporabili «OS3» Classifica II – importo €. 303.024,54

Erroneamente nel CSA è stata indicata una SOA nella categoria scorporabili «OS3» nella classifica I.
--

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli Contratti Attuativi. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori sei mesi la durata dell'Accordo Quadro

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa alle condizioni e alle modalità previste dell'art. 60 del Codice e s.m.i. e come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Clausole Sociali

A tal fine nello specifico:

- a. il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- b. il concorrente deve garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

Per tutti gli operatori economici concorrenti

Costituisce requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Penali.

Per ogni violazione degli obblighi contrattuali e l'applicazione delle reattive penali si rimanda art. ART. 23 *Regolarità dell'Appalto – controlli - penalità* e seguenti del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura negoziata è riservata a operatori economici il cui scopo principale sia pertinente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura negoziata in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 8 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o cooperative per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Ai fini della partecipazione è richiesto il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4, e allegato II.12 del Codice, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al punto 3 della presente lettera d'invito e precisamente:

Attestazione Soa, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per:

-la Categoria prevalente OG 1 - Class. III.

-la Categoria scorporabile OS3 - Classifica II

Erroneamente nel CSA è stata indicata una SOA nella categoria scorporabili «OS3» nella classifica I.
--

- c) Il concorrente dovrà essere in possesso della patente a crediti dell'edilizia, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 o dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III°, con un punteggio pari o superiore a 15.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- dalle imprese aderenti al contratto rete indicate come rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n.36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati, ai sensi dell'articolo 67 comma 1, secondo le seguenti modalità:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

L'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Per la tipologia dell'appalto de quo, tenuto conto della necessità di dover limitare al massimo l'accesso in cantiere delle imprese negli stabili di proprietà comunale e al fine di rafforzare il controllo delle attività manutentive, l'affidatario del presente appalto è tenuto a **eseguire in proprio** le lavorazioni della categoria OG1 prevalente.

L'operatore economico dovrà indicare, nell'apposita sezione del modello ESPD-Response e del Modello A, tutti i lavori e/o le prestazioni che intende subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 119 co. 2 del Codice. Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si avvalga, in sede di offerta, della facoltà di ricorrere al subappalto questo sarà vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto come previsto dall'art. 119, comma 6, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice, l'affidatario deve provvedere a sostituire i

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

subappaltatori relativamente ai quali con apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V.

Salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi previsti.

Non si configurano come affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 secondo e terzo periodo, del Codice: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto sarà necessario inviare alla Stazione Appaltante il Modello ESPD in formato.xml e copia in formato pdf del subappaltatore, al fine di poter procedere con le verifiche di legge tramite il FVOE 2.0.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda a quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE. CLAUSOLA SOCIALE

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- L'aggiudicatario deve altresì garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non applicabile

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, è richiesta agli offerenti una cauzione provvisoria dello 0,8% del valore massimo stimato (€ 1.285.056,61), ovvero € 10.280,45.

Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

11. SOPRALLUOGO

Si rimanda integralmente all'art. 9 *Sopralluoghi* del CSA

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 - per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato con il soccorso istruttorio, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 00/00/2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla S.A. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *90 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 della presente lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD Traspare per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Mod A - Domanda di partecipazione
2. [Eventuale] Mod A2 - RTI CONSORZI GEIE

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

3. [Eventuale] Mod A2Bis - Consorzi stab coop impr art
4. Mod D - Individuazione titolare effettivo
5. Mod F -Dichiarazione Piao 2026/2028
6. DGUE in formato xml
7. DGUE in formato pdf;
8. [Eventuale] eventuale procura;
9. [Eventuale] documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4
10. [Eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
11. Codice Etico sottoscritto per accettazione
12. Codice di comportamento sottoscritto per accettazione
13. Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione
14. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del bollo
15. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento contributo ANAC
16. Garanzia provvisoria
17. [Eventuale] Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
18. [Eventuale] Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
19. [Eventuale] Altro documento ritenuto necessario allegare da parte dell'operatore economico.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente adottando il modello messo a disposizione dalla S.A.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti

16. OFFERTA TECNICA

Non presente

17. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD. Il plico è formato dai seguenti documenti:

1. Mod C - Offerta economica
2. Mod E - Dichiarazione sul CCNL e dichiarazione di equivalenza delle tutele;

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti:

- il ribasso offerto in termini percentuali. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (es. -4,123%).
- gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera.

A norma dell'art. 108, comma 9, del Codice, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Si terrà conto fino alla terza cifra dopo la virgola effettuando il cd "troncamento".

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

L'offerta economica (modello C) corredata dal modello E (Dichiarazione sul CCNL e dichiarazione di equivalenza delle tutele) dovranno essere sottoscritte digitalmente:

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o suo procuratore il quale dovrà allegare copia conforme all'originale della procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi i, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio e di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d), del Codice, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con applicazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art. 54 con l'utilizzo del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Per il calcolo dell'anomalia dell'offerta la stazione appaltante procederà, mediante la piattaforma Traspare, all'elaborazione della suddetta soglia e all'eventuale applicazione dell'esclusione automatica. Per la determinazione del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati tre decimali dopo la virgola; pertanto, in caso di ribasso offerto con tre decimali verrà effettuato il troncamento. Le operazioni di gara saranno verbalizzate con indicazione della graduatoria finale e conseguente proposta di aggiudicazione.

In caso di un numero di offerte inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, richiedendo all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, verrà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non le ritenesse sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto, congrua e conveniente, oltre che valida ed ammissibile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto in argomento per sopravvenute esigenze, ovvero qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute di gara saranno comunicate tramite la PAD con almeno 48 ore di anticipo.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Traspare.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara è presieduto dal Dirigente della Direzione Competente ovvero da altro soggetto delegato, assistito da due testimoni

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, come da relativo verbale;
- verificare la corretta ricezione delle offerte;
- verificare la presenza e la validità dell'apposizione della firma digitale;
- verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- attivare, se ricorre il caso, l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- adottare, se ricorre il caso, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, a norma dell'art. 90 del Codice.

In data successiva all'apertura della documentazione amministrativa, avverrà l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e sarà comunicata ai partecipanti, unitamente ad un eventuale provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal segretario del seggio di gara e, nel caso di calcolo dell'anomalia, verrà allegato al verbale il file relativo al calcolo stesso.

L'aggiudicazione, risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge e all'azione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

L'aggiudicazione avverrà successivamente alla verifica, con buon esito, del possesso dei requisiti prescritti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di Gara procede all'apertura delle offerte presentate.

Il Seggio di Gara procede all'esame e valutazione delle offerte economiche e stila una graduatoria. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia con l'utilizzo del Metodo A così come previsto nell'allegato II.2 del Codice.

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità di Traspare. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Traspare a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'invio potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non le ritenesse sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, all'esito delle operazioni di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni e trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui il migliore offerente abbia dichiarato con il modello E di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e qualora il costo della manodopera dichiarato in fase di gara sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, si procederà alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'art. 110 del Codice e dell'equivalenza delle tutele.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice procederà ad aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà ad effettuare le verifiche nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005 n. 82. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale.

Saranno a carico dell'aggiudicatario dell'affidatario l'imposta di bollo (una tantum) al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, e le ulteriori ed eventuali spese descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro i successivi 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 55, comma 1, del Codice. Il termine dilatorio di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice non si applicherà al presente appalto ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e s.m.i.), oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. (N.B.: la stazione appaltante può prevedere che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato).

Qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), questa dovrà produrre la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, comma 6 del Codice.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserverà di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria (ove presente) e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- 1) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

privacy@comune.rivoli.to.it (mail); comune.rivoli.to@legalmail.it (PEC), centralino 0119513300

Il DPO (Data Protection Officer) del Comune è l'avv. Cristiano Michela.

Avv. CRISTIANO MICHELA

CORSO SICCARDI N. 11 BIS - 10122 TORINO

TEL.: 011 5629063

Mail: c.michela@avvocatipacchiana.com

PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art.6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato.

I dati raccolti:

GA-00298 – LETTERA DI INVITO

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Tali dati saranno conservati per la durata dell'appalto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente appalto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti.

L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati, presentando una specifica richiesta mediante posta raccomandata, mail, posta elettronica, posta elettronica certificata o compilando e consegnando a mano l'apposita modulistica predisposta per l'esercizio dei diritti ("Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali"), reperibile accedendo nella sezione privacy del Sito: Privacy | Città di Rivoli .

Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

Al titolare del trattamento e al Comune di Rivoli, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.

IL DIRIGENTE

Arch. Antonio GRAZIANI